
Legge federale sui servizi finanziari

(Legge sui servizi finanziari, LSF)

del...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95, 97, 98 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del,
decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e oggetto

¹ La presente legge ha lo scopo di proteggere i clienti dei fornitori di servizi finanziari e di creare condizioni comparabili per tali fornitori relative alla fornitura di servizi finanziari.

² A tal fine, definisce i requisiti per la fornitura di servizi finanziari fedele, diligente e trasparente, e disciplina l'offerta di strumenti finanziari nonché l'esecuzione di pretese di diritto civile dei clienti dei fornitori di servizi finanziari.

³ Essa disciplina inoltre l'organizzazione e l'abilitazione per:

- a. il servizio di registrazione per consulenti alla clientela;
- b. organi di verifica per prospetti;
- c. organi di mediazione.

Art. 2 Campo d'applicazione

Sottostanno alla presente legge, a prescindere dalla loro forma giuridica:

- a. i fornitori di servizi finanziari;
- b. i consulenti alla clientela;
- c. gli offerenti di valori mobiliari e i produttori di strumenti finanziari.

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente legge si considerano:

¹ RS 101

- a. valori patrimoniali: gli strumenti finanziari e altri investimenti finanziari;
- b. strumenti finanziari:
 - 1. i titoli di partecipazione:
 - i valori mobiliari sotto forma di azioni, inclusi i valori mobiliari equiparabili ad azioni che conferiscono diritti di partecipazione o diritti di voto, quali i buoni di partecipazione o i buoni di godimento,
 - i valori mobiliari che, in caso di conversione o di esercizio del diritto cartolare ivi incorporato, consentono l'acquisto di titoli di partecipazione di cui al primo trattino del medesimo emittente o del medesimo gruppo imprenditoriale,
 - 2. i titoli di credito: i valori mobiliari che non sono titoli di partecipazione,
 - 3. le quote in investimenti collettivi di capitale secondo l'articolo 7 della legge del 23 giugno 2006² sugli investimenti collettivi,
 - 4. i prodotti strutturati, segnatamente i prodotti a capitale garantito, i prodotti a rendimento massimo e i certificati,
 - 5. i derivati di cui all'articolo 2 lettera b della legge del ...³ sulle infrastrutture finanziarie,
 - 6. le assicurazioni sulla vita riscattabili,
 - 7. i conferimenti il cui valore di rimborso o tasso d'interesse dipende dal rischio o dal corso,
- c. valori mobiliari: i titoli contabili, le cartevalori, i diritti valori e i derivati standard che possono essere diffusi in grande numero sul mercato;
- d. servizi finanziari: le seguenti attività fornite ai clienti:
 - 1. l'acquisto o l'alienazione di strumenti finanziari,
 - 2. l'accettazione e la trasmissione di mandati che hanno per oggetto strumenti finanziari,
 - 3. la gestione di valori patrimoniali (gestione patrimoniale),
 - 4. la formulazione di raccomandazioni personali che si riferiscono a operazioni con strumenti finanziari (consulenza in investimenti),
 - 5. la custodia di valori patrimoniali per conto di clienti,
 - 6. la tenuta di conti,
 - 7. la concessione di crediti per eseguire operazioni con strumenti finanziari,
- e. fornitori di servizi finanziari: le persone che forniscono a titolo professionale servizi finanziari in Svizzera o a clienti in Svizzera;
- f. consulenti alla clientela: le persone fisiche che forniscono servizi finanziari in nome di fornitori di servizi finanziari o in quanto loro stesse fornitori di tali servizi;
- g. emittente: chiunque emette o intende emettere valori mobiliari;

² RS 951.31

³ RS ...

- h. offerta pubblica: comunicazione al pubblico la quale, per l'acquisto o la sottoscrizione di un valore mobiliare, contiene informazioni sufficienti sulle condizioni dell'offerta e sui valori mobiliari stessi.

Art. 4 Segmentazione della clientela

¹ Sono considerate clienti le persone alle quali un fornitore di servizi finanziari fornisce tali servizi.

² Sono considerati clienti privati i clienti che non sono clienti professionali.

³ Sono considerati clienti professionali:

- a. gli intermediari finanziari secondo [la legge sulle banche dell'8 novembre 1934], la legge sugli istituti finanziari del [...] e la legge del 23 giugno 2006⁴ sugli investimenti collettivi;
- b. le imprese di assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 2004⁵ sulla sorveglianza degli assicuratori;
- c. i clienti esteri sottoposti a una vigilanza prudenziale equivalente a quella delle persone di cui alle lettere a e b;
- d. le banche centrali;
- e. gli enti di diritto pubblico con tesoreria professionale;
- f. gli istituti di previdenza con tesoreria professionale;
- g. le imprese con tesoreria professionale.

⁴ Sono considerati clienti istituzionali i clienti professionali di cui al capoverso 3 lettere a–d nonché gli enti di diritto pubblico nazionali e sovranazionali con tesoreria professionale.

⁵ Il Consiglio federale può designare quali clienti professionali ulteriori categorie di clienti.

Art. 5 Opting-out e opting-in

¹ I clienti privati facoltosi possono dichiarare per scritto di volere essere considerati clienti professionali (*opting-out*). Il Consiglio federale può inoltre far dipendere da condizioni l'idoneità di tali persone quali clienti professionali, segnatamente dalle loro qualifiche professionali.

² I clienti professionali e quelli istituzionali possono dichiarare per scritto di volere essere considerati clienti privati (*opting-in*).

³ I clienti istituzionali possono dichiarare per scritto di volere essere considerati unicamente clienti professionali.

⁴ RS 951.31

⁵ RS 961.01

⁴ Prima della fornitura di servizi finanziari, i fornitori di tali servizi informano i propri clienti se questi ultimi non sono considerati clienti privati e li mettono al corrente della possibilità dell'*opting-in*.

Titolo secondo: Requisiti per la fornitura di servizi finanziari

Capitolo 1: Norme di comportamento

Sezione 1: Principio

Art. 6

¹ Quando forniscono servizi finanziari, i fornitori di tali servizi devono osservare gli obblighi prudenziali di cui al presente titolo.

² Essi agiscono nel migliore interesse possibile dei propri clienti e con la conoscenza specialistica, la diligenza e la scrupolosità necessarie.

³ Sono fatti salvi le disposizioni e i requisiti più estesi in altre leggi sui mercati finanziari.

Sezione 2: Obbligo di informazione

Art. 7 Contenuto e forma dell'informazione

¹ I fornitori di servizi finanziari informano i propri clienti su:

- a. il proprio nome e il proprio indirizzo, il proprio status di vigilanza e il proprio campo d'attività;
- b. il servizio finanziario offerto;
- c. i propri vincoli economici esistenti con terzi in relazione al servizio finanziario offerto;
- d. gli strumenti finanziari offerti;
- e. le modalità di custodia degli strumenti finanziari;
- f. i rischi connessi al servizio finanziario, agli strumenti finanziari e alla loro custodia;
- g. i costi connessi al servizio finanziario offerto e all'acquisto, all'alienazione e alla detenzione degli strumenti finanziari offerti;
- h. la possibilità di avviare procedure di composizione delle controversie innanzi a un organo di mediazione di cui al titolo quarto.

² Nella consulenza in investimenti e nella gestione patrimoniale, i fornitori di servizi finanziari informano inoltre i propri clienti:

- a. se il servizio è fornito in modo indipendente oppure no;

- b. se si effettua regolarmente una valutazione dell'idoneità degli strumenti finanziari oppure no; e
- c. se viene eseguita un'analisi di mercato in relazione al servizio oppure no.

³ Le informazioni possono essere fornite ai clienti in forma standardizzata.

⁴ La pubblicità deve essere contrassegnata come tale.

Art. 8 Momento della comunicazione delle informazioni

¹ I fornitori di servizi finanziari informano tempestivamente e in maniera comprensibile i propri clienti prima della conclusione del contratto o prima della fornitura del servizio.

² In caso di offerta di strumenti finanziari per i quali deve essere redatto un foglio informativo di base (art. 58–60), i fornitori di servizi finanziari lo mettono gratuitamente a disposizione dei propri clienti privati prima della sottoscrizione o prima della conclusione del contratto.

³ In caso di offerta di strumenti finanziari per i quali deve essere redatto un prospetto (art. 37–39), i fornitori di servizi finanziari, su richiesta, lo mettono gratuitamente a disposizione dei propri clienti privati.

⁴ Se il valore di uno strumento finanziario si calcola in base all'evoluzione di un altro o di altri strumenti finanziari e se per questi strumenti esiste un foglio informativo di base, a questa documentazione si applica, per analogia, l'obbligo del capoverso 2.

Art. 9 Indipendenza

¹ I fornitori di servizi finanziari designano un servizio come indipendente soltanto se:

- a. prendono in considerazione un numero sufficiente di strumenti finanziari offerti sul mercato; e
- b. in relazione alla fornitura del servizio, non accettano vantaggi da terzi, oppure accettano vantaggi facendone però beneficiare i clienti.

² I fornitori di servizi finanziari si definiscono indipendenti soltanto se per tutti i servizi finanziari offerti rispettano i presupposti di cui al capoverso 1.

Sezione 3: Idoneità e adeguatezza dei servizi finanziari

Art. 10 Verifica dell'idoneità

Il fornitore di servizi finanziari che fornisce servizi finanziari di cui all'articolo 3 lettera d numero 3 o 4 si informa sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento dei suoi clienti, nonché sulle loro conoscenze e sulla loro esperienza relative agli strumenti e ai servizi finanziari offerti, prima di raccomandare loro servizi e strumenti finanziari idonei.

Art. 11 Verifica dell'adeguatezza

Il fornitore di servizi finanziari che fornisce servizi finanziari diversi da quelli di cui all'articolo 10 si informa sulle conoscenze e sull'esperienza dei suoi clienti relative ai prodotti e ai servizi offerti e verifica prima della fornitura del servizio se questo è adeguato per i clienti.

Art. 12 Verifica dell'idoneità e dell'adeguatezza nel caso di clienti professionali

¹ Nel caso di servizi finanziari destinati a clienti professionali, il fornitore di servizi finanziari può, senza indizi contrari, presupporre che essi dispongano delle conoscenze e dell'esperienza necessarie.

² Nel caso di servizi finanziari destinati a clienti professionali di cui all'articolo 4, il fornitore di servizi finanziari può, senza indizi contrari, presupporre che i rischi di investimento connessi al servizio finanziario siano sostenibili finanziariamente per detti clienti.

Art. 13 Mancanza di idoneità o adeguatezza

¹ Se ritiene che un servizio o uno strumento finanziario non sia adeguato per i suoi clienti, il fornitore di servizi finanziari li avverte prima di eseguire l'operazione.

² Se le informazioni che il fornitore di servizi finanziari riceve non sono sufficienti per:

- a. una verifica dell'idoneità, egli non offre alcuna consulenza in investimenti o gestione patrimoniale per i clienti e li informa di questa situazione;
- b. una verifica dell'adeguatezza, egli avverte il cliente di non essere in grado di valutare se i servizi o gli strumenti finanziari sono adeguati per lui.

Art. 14 Deroga all'obbligo della verifica dell'adeguatezza

¹ Il fornitore di servizi finanziari non deve eseguire alcuna verifica dell'adeguatezza se:

- a. il suo servizio consiste esclusivamente nella tenuta di un conto o di un deposito oppure nell'esecuzione o nella trasmissione di mandati dei clienti; e
- b. il servizio viene fornito su richiesta del cliente.

² Egli informa i clienti che, prima della fornitura del servizio, non esegue alcuna verifica dell'adeguatezza o dell'idoneità.

Sezione 4: Documentazione e rendiconto**Art. 15** Documentazione

¹ I fornitori di servizi finanziari fissano per scritto:

- a. le prestazioni convenute con i clienti e le informazioni rilevate su questi ultimi;
- b. l'informazione o l'avvertimento ai clienti di cui all'articolo 13 o 14;
- c. le prestazioni fornite ai clienti.

² Nel caso della gestione patrimoniale e della consulenza in investimenti, essi documentano inoltre le esigenze dei clienti e i motivi di ogni raccomandazione che porta all'acquisto o all'alienazione di uno strumento finanziario.

Art. 16 Obbligo di rendiconto

¹ I fornitori di servizi finanziari consegnano ai loro clienti una copia della documentazione di cui all'articolo 15.

² Essi informano i propri clienti sui servizi forniti. Rendono conto, segnatamente:

- a. delle operazioni eseguite;
- b. della composizione, della valutazione e dell'evoluzione del portafoglio;
- c. dei costi connessi ai servizi.

³ Il Consiglio federale disciplina il contenuto minimo delle informazioni secondo il capoverso 2 e il momento in cui sono comunicate.

Sezione 5: Trasparenza e diligenza nel caso dei mandati dei clienti

Art. 17 Elaborazione dei mandati dei clienti

¹ Nell'elaborare i mandati dei clienti, i fornitori di servizi finanziari osservano il principio della buona fede e quello della parità di trattamento.

² Il Consiglio federale disciplina come soddisfare i principi di cui al capoverso 1, in particolare riguardo alle procedure e ai sistemi per l'esecuzione dei mandati dei clienti.

Art. 18 Migliore esecuzione possibile dei mandati dei clienti

¹ I fornitori di servizi finanziari assicurano che nell'esecuzione dei mandati dei loro clienti venga raggiunto il migliore risultato possibile sotto l'aspetto finanziario, temporale e qualitativo.

² Sotto l'aspetto finanziario, oltre al prezzo per lo strumento finanziario essi considerano i costi connessi all'esecuzione del mandato nonché i vantaggi di cui all'articolo 26 capoverso 3.

³ Essi emanano istruzioni interne sull'esecuzione dei mandati dei clienti.

⁴ Il Consiglio federale disciplina come soddisfare i principi di cui ai capoversi 2 e 3.

Art. 19 Utilizzazione degli strumenti finanziari dei clienti

¹ I fornitori di servizi finanziari possono dare in prestito come controparte strumenti finanziari dai portafogli dei clienti o fungere da intermediari per simili operazioni quali agenti soltanto se i clienti hanno previamente autorizzato in maniera esplicita queste operazioni in un accordo distinto dalle condizioni generali.

² L'autorizzazione dei clienti è valida solamente se:

- a. sono stati previamente messi al corrente in modo comprensibile sui rischi connessi con le singole operazioni;
- b. hanno un diritto a conguagli per i redditi maturati sugli strumenti finanziari dati in prestito; e
- c. vengono indennizzati per gli strumenti finanziari dati in prestito.

³ Se il cliente non è un cliente professionale, l'autorizzazione deve essere rilasciata per scritto.

⁴ Non sono ammesse operazioni scoperte con strumenti finanziari di clienti privati.

Sezione 6: Clienti istituzionali**Art. 20**

Nel caso di operazioni con clienti istituzionali, si applicano per analogia gli articoli 6, 7, 8 capoverso 1, 9 e 16 capoverso 2 e le disposizioni della sezione 5. Le rimanenti disposizioni del capitolo 1 non sono applicabili.

Capitolo 2: Organizzazione**Sezione 1: Misure organizzative****Art. 21** Organizzazione adeguata

I fornitori di servizi finanziari assicurano l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente legge mediante direttive interne e un'adeguata organizzazione d'esercizio.

Art. 22 Collaboratori

¹ I fornitori di servizi finanziari si assicurano che i loro collaboratori dispongano delle capacità, delle conoscenze e dell'esperienza necessarie per la loro attività.

² I fornitori si assicurano che come consulenti alla clientela operino soltanto persone iscritte nel Registro dei consulenti alla clientela (art. 30).

Art. 23 Ricorso a terzi

¹ I fornitori di servizi finanziari possono ricorrere a terzi per la fornitura di servizi finanziari.

² Essi si avvalgono solamente di persone che dispongono delle capacità, delle conoscenze e dell'esperienza necessarie per la loro attività e delle autorizzazioni necessarie per esercitarla e istruiscono e sorvegliano con diligenza dette persone.

³ Mediante misure adeguate, assicurano che si faccia ricorso soltanto a consulenti alla clientela iscritti nel Registro dei consulenti alla clientela (art. 30).

Art. 24 Catena dei fornitori di servizi

¹ I fornitori di servizi finanziari che conferiscono a un altro fornitore di servizi finanziari il mandato di fornire un servizio finanziario a clienti rimangono responsabili per la completezza e la correttezza delle informazioni ai clienti e per il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 7–16.

² Se il fornitore di servizi finanziari incaricato ha ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni alla clientela siano inesatte o che gli obblighi di cui agli articoli 7–16 non siano stati osservati dal fornitore di servizi finanziari mandante, fornisce i propri servizi soltanto quando ha assicurato la completezza e la correttezza delle informazioni e l'adempimento delle norme di comportamento.

Sezione 2: Conflitti d'interesse**Art. 25** Provvedimenti organizzativi

¹ I fornitori di servizi finanziari adottano i provvedimenti organizzativi adeguati per evitare conflitti d'interesse che possono risultare nella fornitura di servizi finanziari o escludere lo svantaggio dei clienti a causa di conflitti d'interesse.

² Se non è possibile escludere uno svantaggio dei clienti, occorre rivelarglielo.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare designa le modalità di comportamento che sono sempre escluse a motivo di conflitti d'interesse.

Art. 26 Accettazione di vantaggi

¹ I fornitori di servizi finanziari possono accettare vantaggi in relazione con la fornitura di servizi finanziari solamente se:

- a. i clienti hanno previamente rinunciato esplicitamente alla consegna dei vantaggi; o
- b. dei vantaggi vengono fatti beneficiare completamente i clienti.

² Una rinuncia da parte dei clienti è valida soltanto se vengono rivelate loro la natura e l'entità dei vantaggi prima della fornitura del servizio finanziario o prima della conclusione del contratto. Se l'ammontare dell'importo non è previamente accertabi-

le, il fornitore di servizi finanziari informa i suoi clienti sui parametri di calcolo e sulle fasce di fluttuazione.

³ Sono considerate vantaggi le prestazioni che giungono da terzi al fornitore di servizi finanziari in relazione con la fornitura di un servizio finanziario, in particolare provvigioni, riduzioni o altri vantaggi patrimoniali.

Art. 27 Operazioni di collaboratori

¹ I fornitori di servizi finanziari prevedono misure di sorveglianza delle operazioni che i collaboratori effettuano per proprio conto, in particolare misure che impediscono che i collaboratori abusino di informazioni privilegiate per simili operazioni.

² Essi disciplinano in un'istruzione interna le misure di sorveglianza adeguate e appropriate per tali operazioni.

Capitolo 3: Consulenti alla clientela

Art. 28 Obbligo della formazione e della formazione continua

I consulenti alla clientela devono disporre di conoscenze sufficienti sulle norme di comportamento ai sensi della presente legge e di conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività.

Art. 29 Obbligo di registrazione

In Svizzera può operare come consulente alla clientela solamente chi è iscritto nel Registro dei consulenti alla clientela.

Art. 30 Presupposti per la registrazione

¹ I consulenti alla clientela vengono iscritti nel Registro dei consulenti alla clientela se forniscono la prova:

- a. di avere concluso un'assicurazione di responsabilità civile professionale o di avere fornito garanzie finanziarie equivalenti; e
- b. di essere affiliati a un organo di mediazione (art. 75).

² Contro i consulenti alla clientela non deve:

- a. essere iscritta nel casellario giudiziale alcuna condanna penale per violazione degli articoli 119–121 o per reati contro il patrimonio di cui agli articoli 137–172^{ter} CP; e
- b. sussistere alcun divieto di esercitare l'attività di cui all'articolo [33a] LFINMA e alcun divieto di esercizio della professione di cui all'articolo 33 LFINMA.

³ Se i consulenti alla clientela operano come collaboratori presso un fornitore di servizi finanziari, i presupposti di cui al capoverso 1 possono venire adempiuti da quest'ultimo.

Art. 31 Servizio di registrazione

¹ Il servizio di registrazione tiene il Registro dei consulenti alla clientela. Esso necessita dell'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

² Il servizio di registrazione deve essere organizzato in modo tale che sia assicurato l'adempimento indipendente dei suoi obblighi.

³ Il servizio di registrazione e le persone incaricate dell'amministrazione e della gestione devono offrire garanzia di una gestione ineccepibile. Queste persone devono inoltre:

- a. godere di buona reputazione; e
- b. disporre delle qualifiche professionali indispensabili per la funzione.

⁴ Per la propria attività, il servizio di registrazione riscuote emolumenti a copertura dei costi. Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti. La normativa è retta dall'articolo 46a della legge federale del 21 marzo 1997⁶ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

⁵ Se il servizio di registrazione non soddisfa più i requisiti secondo la presente legge, la FINMA dispone i provvedimenti necessari per colmare le lacune. Se il servizio di registrazione non colma le lacune che mettono a rischio l'adempimento dei compiti entro un termine adeguato, la FINMA gli revoca la competenza di registrare i consulenti alla clientela.

⁶ Se il mercato non istituisce alcun servizio di registrazione, il Consiglio federale designa un servizio competente per questo compito.

Art. 32 Tenuta del Registro

¹ Il servizio di registrazione decide in merito alle iscrizioni e alle cancellazioni nel Registro dei consulenti alla clientela.

² I consulenti alla clientela registrati e i loro datori di lavoro sono tenuti a comunicare senza indugio al servizio di registrazione tutti i cambiamenti delle condizioni alla base della registrazione.

³ L'autorità di vigilanza comunica al servizio di registrazione se:

- a. emana un divieto di esercitare l'attività o un divieto di esercizio della professione ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2 lettera b nei confronti dei consulenti alla clientela iscritti; e
- b. se ha notizia che contro di essi sussiste una condanna penale di cui all'articolo 30 capoverso 2 lettera a.

⁴ Se il servizio di registrazione ha notizia del venire meno di un presupposto per la registrazione, cancella dal Registro il consulente alla clientela.

⁵ I dati del Registro dei consulenti alla clientela sono pubblici e vengono resi accessibili con procedura di richiamo.

⁶ RS 172.010

Art. 33 Procedura

La procedura d'iscrizione nel Registro è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968⁷ sulla procedura amministrativa.

Capitolo 4: Servizi finanziari transfrontalieri in Svizzera**Art. 34 Obbligo di registrazione per fornitori esteri di servizi finanziari**

¹ I fornitori esteri di servizi finanziari che esercitano un'attività che in Svizzera sottostà all'obbligo di autorizzazione devono essere iscritti nel Registro per fornitori esteri di servizi finanziari.

² Non sottostanno ad alcun obbligo di registrazione i fornitori esteri di servizi finanziari che dispongono di un'autorizzazione per la loro attività in Svizzera.

Art. 35 Presupposti per la registrazione

I fornitori esteri di servizi finanziari vengono iscritti nel Registro di cui all'articolo 36 se:

- a. nello Stato in cui hanno la loro sede o nello Stato in cui si trova la loro amministrazione centrale:
 1. dispongono di un'autorizzazione per l'attività che in Svizzera sottostà all'obbligo di autorizzazione,
 2. sottostanno a una vigilanza che è equivalente a quella dei fornitori svizzeri di servizi finanziari;
- b. hanno concluso un'assicurazione di responsabilità civile professionale o hanno fornito garanzie finanziarie equivalenti;
- c. si impegnano per scritto nei confronti della FINMA a fornire un'informazione completa sulle operazioni effettuate in Svizzera e sulle relazioni commerciali intrattenute in Svizzera;
- d. tra la FINMA e le autorità di vigilanza estere rilevanti esiste un accordo sulla collaborazione e sullo scambio di informazioni.

Art. 36 Registro per fornitori esteri di servizi finanziari

¹ La FINMA tiene il Registro dei fornitori esteri di servizi finanziari che vogliono fornire servizi finanziari transfrontalieri in Svizzera ai sensi del presente capitolo. Per la tenuta del Registro può ricorrere a terzi.

² Se la FINMA ha notizia del venire meno di un presupposto per la registrazione o di una grave violazione delle norme di comportamento, cancella dal Registro il fornitore estero di servizi finanziari.

⁷ RS 172.021

³ I fornitori esteri di servizi finanziari devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e consegnarle tutti i documenti di cui necessita per l'adempimento del proprio compito.

⁴ I dati del registro sono pubblici e vengono resi accessibili con procedura di richiamo.

Titolo terzo: Offerta di strumenti finanziari

Capitolo 1: Prospetto per valori mobiliari

Sezione 1: In generale

Art. 37 Principio

¹ Chi, in Svizzera, in un'offerta pubblica offre valori mobiliari per l'acquisto o per la sottoscrizione o chi fa richiesta di ammissione al commercio di valori mobiliari su una piazza borsistica di cui all'articolo 25 della legge del ...⁸ sull'infrastruttura finanziaria, deve pubblicare previamente un prospetto.

² L'obbligo di pubblicazione di un prospetto si applica anche alla rivendita di valori mobiliari, sempre che essa avvenga in un'offerta pubblica.

Art. 38 Deroghe in base al tipo di offerta

¹ Non sussiste alcun obbligo di pubblicazione di un prospetto nel caso di offerte pubbliche che:

- a. si rivolgono soltanto a investitori considerati clienti professionali;
- b. si rivolgono a meno di 150 investitori considerati clienti privati;
- c. si rivolgono a investitori che acquistano valori mobiliari per un valore di almeno 100 000 franchi;
- d. presentano un taglio minimo di 100 000 franchi;
- e. non superano un valore complessivo di 100 000 franchi, calcolato su un periodo di 12 mesi.

² Ogni successiva offerta pubblica per la rivendita di valori mobiliari che prima erano oggetto di un'offerta nominata nel capoverso 1, è considerata un'offerta distinta.

³ Un'impresa operante nel settore finanziario non è tenuta a pubblicare un prospetto per valori mobiliari offerti successivamente o collocati in via definitiva successivamente:

- a. fintanto che c'è un prospetto valido; e
- b. se l'emittente o le persone, che hanno assunto la responsabilità per il prospetto, hanno acconsentito per scritto alla sua utilizzazione.

⁸ RS ...

Art. 39 Deroghe in base al genere di valori mobiliari

Non sussiste alcun obbligo di pubblicazione di un prospetto nel caso di offerte pubbliche di valori mobiliari delle categorie seguenti:

- a. titoli di partecipazione che vengono emessi al di fuori di un aumento di capitale scambiandoli con azioni già emesse della medesima categoria;
- b. valori mobiliari che vengono offerti in permuta in occasione di una ripresa, purché vi siano indicazioni scritte che sono equiparabili a un prospetto sotto il profilo del contenuto;
- c. valori mobiliari che vengono offerti o assegnati in occasione di una fusione, una scissione, una conversione o un trasferimento di patrimonio, purché vi siano indicazioni scritte che sono equiparabili a un prospetto sotto il profilo del contenuto;
- d. titoli di partecipazione che vengono pagati come dividendi a titolari di titoli di partecipazione della medesima categoria, purché vi siano informazioni scritte sul numero e sulla categoria dei titoli di partecipazione e sui motivi e sui particolari inerenti all'offerta;
- e. valori mobiliari che datori di lavoro o imprese collegate offriranno o assegneranno ad attuali o a ex membri del consiglio di amministrazione o della direzione o ai loro impiegati, purché vi siano informazioni scritte sul numero e sulla categoria dei valori mobiliari e sui motivi e sui particolari inerenti;
- f. quote al capitale di banche centrali;
- g. valori mobiliari che vengono emessi da istituti con scopo ideale per l'acquisizione di mezzi a fini non commerciali;
- h. obbligazioni di cassa;
- i. valori mobiliari con una scadenza inferiore a un anno (strumenti del mercato monetario);
- j. derivati che non vengono offerti sotto forma di un'emissione.

Art. 40 Obbligo di pubblicazione del prospetto sulle piazze borsistiche

Le piazze borsistiche possono ammettere al commercio solamente valori mobiliari per i quali sono adempiuti gli obblighi di pubblicazione dei prospetti che si applicano alle offerte pubbliche.

Art. 41 Informazioni al di fuori dell'obbligo di pubblicazione del prospetto

Se non sussiste alcun obbligo di pubblicazione del prospetto, le informazioni essenziali rivolte agli investitori devono essere rese note in modo da garantirne la parità di trattamento.

Sezione 2: Requisiti

Art. 42 Contenuto

¹ Il prospetto contiene le indicazioni essenziali per una decisione dell'investitore:

- a. sull'emittente e sul garante, specialmente:
 1. consiglio di amministrazione, direzione, organo di revisione e ulteriori organi,
 2. l'ultimo conto annuale oppure, in mancanza di questo, indicazioni su valori patrimoniali e impegni,
 3. l'andamento degli affari,
 4. prospettive, rischi e controversie essenziali;
- b. sui valori mobiliari offerti pubblicamente o destinati al commercio su una piazza borsistica, soprattutto sui diritti, sugli obblighi e sui rischi ivi connessi per gli investitori;
- c. sull'offerta, specialmente il tipo di collocamento e il ricavo netto stimato dell'emissione.

² Le indicazioni vanno fatte in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

³ Il prospetto contiene inoltre in forma comprensibile un riassunto delle indicazioni essenziali.

⁴ Se il corso di emissione definitivo e il volume emesso non possono essere menzionati nel prospetto, esso deve allora menzionare il massimo corso di emissione possibile e i criteri e le condizioni in base a cui è possibile determinare il volume emesso. Le indicazioni sul corso di emissione definitivo e sul volume emesso vengono depositate e pubblicate presso l'organo di verifica.

Art. 43 Rimando

¹ Il prospetto può contenere in tutte le parti, salvo che nel riassunto, rimandi a uno o più documenti pubblicati precedentemente o contemporaneamente.

² Il Consiglio federale designa i documenti ai quali si può rimandare.

Art. 44 Riassunto

¹ Il riassunto viene redatto in base a un formato uniforme che facilita un raffronto con riassunti di valori mobiliari analoghi.

² Nel riassunto deve essere chiaramente evidenziato che

- a. va inteso come introduzione al prospetto;
- b. la decisione sull'investimento non deve basarsi sul riassunto, bensì sulle indicazioni dell'intero prospetto.

Art. 45 Suddivisione

¹ Il prospetto può constare di un unico documento o di più documenti singoli.

² Se consta di più documenti singoli, può essere suddiviso in:

- a. un modulo di registrazione con le indicazioni sull'emittente;
- b. una descrizione dei valori mobiliari con le indicazioni sui valori mobiliari che vengono offerti pubblicamente o che vanno ammessi al commercio su una piazza borsistica;
- c. un riassunto.

Art. 46 Prospetto di base

¹ Soprattutto nel caso di titoli di credito che vengono emessi in un programma d'offerta, il prospetto può essere allestito sotto forma di un prospetto di base che non contiene le condizioni definitive.

² Il prospetto di base contiene tutte le indicazioni sull'emittente e sui valori mobiliari che vengono offerti pubblicamente o che vanno ammessi al commercio su una piazza borsistica, a disposizione al momento della pubblicazione.

³ Se le condizioni definitive dell'offerta non vengono inserite né nel prospetto di base né in un'aggiunta di cui all'articolo 57, vanno allora pubblicate il più rapidamente possibile e depositate presso l'organo di verifica di cui all'articolo 53.

Art. 47 Disposizioni di esecuzione

Tenendo conto delle caratteristiche specifiche di emittenti e valori mobiliari, il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione, specialmente:

- a. sul formato del prospetto e del prospetto di base, del riassunto, delle condizioni definitive e delle aggiunte;
- b. sul contenuto del riassunto;
- c. sulle indicazioni minime del prospetto.

Sezione 3: Agevolazioni**Art. 48** Principio

¹ Il Consiglio federale può stabilire agevolazioni dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per emittenti di valori mobiliari che nel corso del precedente esercizio non superano due delle seguenti grandezze:

- a. bilancio complessivo di 20 milioni di franchi;
- b. cifra d'affari di 40 milioni di franchi;
- c. media annua di 250 posti in organico a tempo pieno.

² Esso può inoltre stabilire agevolazioni per:

- a. imprese che si capitalizzano in misura limitata sulla piazza borsistica;
- b. emissioni di diritti di opzione.

³ Imposta le agevolazioni in maniera uniforme, rifacendosi in particolare:

- a. al tipo di valori mobiliari emessi;
- b. al volume dell'emissione;
- c. alla situazione di mercato;
- d. al concreto bisogno degli investitori di ricevere un'informazione trasparente;
- e. all'attività commerciale e alle dimensioni degli emittenti.

Sezione 4: Investimenti collettivi di capitale

Art. 49 Investimenti collettivi di capitale aperti

¹ Per gli investimenti collettivi di capitale aperti di cui al titolo secondo della legge del 23 giugno 2006⁹ sugli investimenti collettivi, la direzione del fondo e la SICAV allestiscono un prospetto (art. 13 cpv. 2 lett. a e b della legge sugli investimenti collettivi).

² Il prospetto contiene il regolamento del fondo, salvo che agli interessati venga comunicato dove il regolamento stesso può essere ottenuto prima della conclusione del contratto o prima della sottoscrizione.

³ Il Consiglio federale stabilisce quali indicazioni, oltre al regolamento del fondo, devono figurare nel prospetto.

⁴ Il prospetto e le sue modifiche vanno sottoposti senza indugio alla FINMA.

Art. 50 Investimenti collettivi di capitale chiusi

¹ La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale di cui all'articolo 98 della legge del 23 giugno 2006¹⁰ sugli investimenti collettivi allestisce un prospetto.

² Esso contiene soprattutto indicazioni di cui all'articolo 102 capoverso 1 della legge sugli investimenti collettivi circa:

- a. gli investimenti;
- b. la politica di investimento;
- c. le limitazioni di investimento;
- d. la ripartizione dei rischi;
- e. i rischi connessi agli investimenti;
- f. le tecniche di investimento.

⁹ RS 951.31

¹⁰ RS 951.31

³ Per il prospetto della società di investimento a capitale fisso di cui all'articolo 110 della legge sugli investimenti collettivi si applica, per analogia, l'articolo 49.

Art. 51 Deroghe

In virtù della legge del 23 giugno 2006¹¹ sugli investimenti collettivi, la FINMA può esentare integralmente o parzialmente gli investimenti collettivi di capitale svizzeri dalle disposizioni del presente capitolo, sempre che essi siano accessibili esclusivamente a clienti professionali e l'obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato.

Sezione 5: Esame del prospetto

Art. 52 Principio

¹ Prima della sua pubblicazione, il prospetto deve essere esaminato quanto a completezza, coerenza e comprensibilità.

² Il Consiglio federale può designare titoli di credito il cui prospetto deve essere esaminato solamente dopo la pubblicazione, se una banca o una società di intermediazione mobiliare garantiscono che al momento della pubblicazione sono disponibili le più importanti informazioni sull'emittente e sui valori mobiliari.

³ I prospetti di investimenti collettivi di capitale non devono essere esaminati. È fatto salvo l'obbligo di approvazione per documentazioni di investimenti collettivi di capitale esteri di cui agli articoli 15 capoverso 1 lettera e 120 della legge sugli investimenti collettivi¹².

Art. 53 Organo di verifica

¹ L'organo di verifica esamina i prospetti. Esso necessita dell'autorizzazione della FINMA.

² L'organo di verifica deve essere organizzato in modo tale che sia assicurato l'adempimento indipendente dei suoi obblighi.

³ L'organo di verifica e le persone incaricate dell'amministrazione e della gestione dell'organo di verifica devono offrire garanzia di una gestione ineccepibile. Queste persone devono inoltre:

- a. godere di buona reputazione; e
- b. disporre delle qualifiche professionali indispensabili per la funzione.

⁴ Per la propria attività, l'organo di verifica riscuote emolumenti a copertura dei costi. Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti. La normativa è retta dall'articolo 46a della legge federale del 21 marzo 1997¹³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

¹¹ RS 951.31

¹² RS 951.31

¹³ RS 172.010

⁵ Se l'organo di verifica non soddisfa più i requisiti secondo la presente legge, la FINMA dispone i provvedimenti necessari per colmare le lacune. Se l'organo di verifica non colma le lacune che mettono a rischio l'adempimento dei compiti entro un termine adeguato, la FINMA gli revoca la competenza di esaminare il prospetto.

⁵ Se il mercato non istituisce alcun organo di verifica, il Consiglio federale designa un servizio competente per questo compito.

Art. 54 Procedura e termini

¹ La procedura dell'organo di verifica è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968¹⁴ sulla procedura amministrativa.

² L'organo di verifica decide entro 10 giorni dall'arrivo del prospetto sulla sua approvazione.

³ In caso di nuovi emittenti il termine è di 20 giorni.

⁴ Se entro i termini di cui ai capoversi 2 e 3 non viene emessa alcuna decisione dall'organo di verifica, ciò non vale come approvazione del prospetto.

⁵ Se l'organo di verifica ha indizi che il prospetto è incompleto o se necessita di informazioni integrative, informa la persona che presenta il prospetto entro 10 giorni dalla ricezione di quest'ultimo e la invita a migliorarlo.

⁶ Per l'esame del prospetto migliorato, i termini partono dal momento in cui il miglioramento giunge all'organismo di valutazione.

Art. 55 Prospetti esteri

L'organo di verifica può approvare un prospetto allestito in virtù di norme giuridiche estere per un'offerta pubblica o l'ammissione al commercio su una piazza borsistica, se:

- a. è stato allestito in conformità con standard internazionali fissati da organizzazioni internazionali di autorità di vigilanza sui titoli di credito; e
- b. gli obblighi di informazione, anche con riferimento alle informazioni finanziarie, sono equiparabili con i requisiti della presente legge.

Art. 56 Validità

Dopo la loro approvazione, i prospetti sono validi durante 12 mesi per offerte pubbliche o ammissioni al commercio su una piazza borsistica.

Art. 57 Aggiunte

¹ In un'aggiunta al prospetto devono essere menzionate nuove circostanze che:

- a. emergono o vengono accertate tra l'approvazione del prospetto e la conclusione definitiva dell'offerta pubblica o dell'apertura del commercio su una piazza borsistica; e

b. potrebbero influenzare la valutazione dei valori mobiliari.

² L'aggiunta va comunicata all'organo di verifica immediatamente dopo che la nuova circostanza è emersa o accertata. Essa deve essere esaminata entro al massimo sette giorni in virtù delle stesse disposizioni del prospetto originale e pubblicata dopo l'approvazione. I riassunti vanno integrati dalle informazioni contenute nell'aggiunta.

³ Gli investitori che si sono già impegnati per l'acquisto o la sottoscrizione dei valori mobiliari, prima che l'aggiunta venga pubblicata possono ritirare i propri impegni entro due giorni dalla pubblicazione dell'aggiunta se:

- a. il prospetto riguarda un'offerta pubblica di valori mobiliari;
- b. la nuova circostanza si è verificata prima della conclusione definitiva dell'offerta pubblica e della fornitura dei valori mobiliari; e
- c. la nuova circostanza è atta a influenzare la decisione sull'investimento.

⁴ Questo termine può venire prolungato dall'emittente o dall'offerente.

Capitolo 2: Foglio informativo di base per strumenti finanziari

Art. 58 Principio

¹ Se uno strumento finanziario viene offerto a clienti privati, l'emittente deve previamente redigere un foglio informativo di base.

² Se si tratta di un'offerta sotto forma di un'emissione, esso deve:

- a. redigere per lo meno una versione provvisoria con indicazioni orientative prima della sottoscrizione dello strumento finanziario;
- b. pubblicare il foglio informativo di base.

Art. 59 Deroghe

Non sussiste alcun obbligo di redazione di un foglio informativo di base nel caso di offerte di valori mobiliari sotto forma di azioni, ivi compresi i valori mobiliari da equiparare ad azioni, che assicurano diritti di partecipazione quali buoni di partecipazione o buoni di godimento.

Art. 60 Assicurazioni

¹ Se un'assicurazione sulla vita riscattabile comprende un ulteriore strumento finanziario, deve essere redatto un foglio informativo di base che includa sia l'assicurazione sulla vita, sia l'altro strumento finanziario.

² È fatto salvo l'obbligo d'informare dell'assicuratore di cui all'articolo 3 della legge del 2 aprile 1908¹⁵ sul contratto d'assicurazione.

¹⁵ RS 221.229.1

Art. 61 Contenuto

¹ Il foglio informativo di base contiene in una lingua ufficiale della Confederazione le indicazioni che sono essenziali affinché gli investitori possano adottare decisioni di investimento fondate e confrontare strumenti finanziari differenti.

² Le indicazioni comprendono in particolare:

- a. il nome dello strumento finanziario e l'identità dell'emittente;
- b. il genere e le caratteristiche dello strumento finanziario;
- c. il profilo di rischio e di rendimento dello strumento finanziario, soprattutto la probabilità di una perdita di capitale;
- d. i costi dello strumento finanziario;
- e. la durata di detenzione minima e il profilo di liquidità dello strumento finanziario;
- f. l'informazione sulle autorizzazioni e sulle approvazioni connesse con lo strumento finanziario.

Art. 62 Requisiti

¹ Il foglio informativo di base deve essere facilmente comprensibile.

² Il foglio informativo di base è un documento a sé stante che va distinto chiaramente dai materiali pubblicitari.

³ L'emittente verifica periodicamente le indicazioni contenute nel foglio informativo di base e le rielabora per quanto necessario.

Art. 63 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione sul foglio informativo di base. Ne disciplina specialmente:

- a. il contenuto;
- b. la portata, la lingua e l'impostazione;
- c. le modalità della messa a disposizione.

Capitolo 3: Disposizioni comuni**Sezione 1: Pubblicazione****Art. 64** Prospetto per valori mobiliari

¹ Dopo l'approvazione del prospetto, l'offerente deve:

- a. depositarlo presso l'organo di verifica;

- b. pubblicarlo appena possibile, ma in ogni caso a tempo debito prima e al più tardi con l'inizio dell'offerta pubblica o dell'ammissione al commercio dei relativi valori mobiliari.

² Nel caso di una prima offerta pubblica di una categoria di titoli di partecipazione che va ammessa per la prima volta al commercio su una piazza borsistica, il prospetto deve essere a disposizione almeno sei giorni lavorativi prima della fine dell'offerta.

³ La pubblicazione del prospetto può avvenire:

- a. in uno o più giornali con una diffusione conforme all'emissione o nel FUSC;
- b. mediante una consegna gratuita in forma stampata alla sede dell'emittente o presso gli organi che si occupano dell'emissione;
- c. in forma elettronica sul sito Internet dell'emittente, della piazza borsistica o degli organi che si occupano dell'emissione; o
- d. in forma elettronica sul sito Internet degli organi di verifica.

⁴ Se il prospetto viene pubblicato in forma elettronica, devono essere a disposizione gratuitamente versioni cartacee.

⁵ L'organo di verifica pone i prospetti approvati su un elenco e li rende disponibili per dodici mesi.

⁶ Se il prospetto viene allestito in più documenti singoli o se contiene un rimando, i documenti e le indicazioni costituenti il prospetto possono essere pubblicati separatamente. I documenti singoli vanno messi gratuitamente a disposizione del pubblico. In ogni singolo documento va indicato dove si possono ottenere gli altri documenti singoli che, assieme a quest'ultimo, formano il prospetto completo.

⁷ Il tenore e la veste del prospetto e le aggiunte, che vengono pubblicate o messe a disposizione del pubblico, devono in ogni momento essere identici alla versione originale approvata dall'organo di verifica.

Art. 65 Prospetto per investimenti collettivi di capitale

¹ Il prospetto deve essere pubblicato prima che venga offerto l'investimento collettivo di capitale.

² Per la pubblicazione si applica, di conseguenza, l'articolo 64 capoversi 3, 4 e 6.

Art. 66 Foglio informativo di base

Per la pubblicazione del foglio informativo di base si applica, di conseguenza, l'articolo 64 capoversi 3, 4 e 6.

Art. 67 Modifiche dei diritti connessi con valori mobiliari

¹ Le modifiche dei diritti connessi con valori mobiliari vanno comunicate così tempestivamente che per gli investitori è garantita la tutela dei propri diritti.

² Gli investitori vanno resi attenti riguardo a modifiche previste dei diritti connessi con valori mobiliari affinché possano esercitare i propri diritti.

³ L'articolo 64 capoversi 3 e 4 si applica di conseguenza.

⁴ Sono fatte salve particolari disposizioni di legge.

Sezione 2: Pubblicità

Art. 68

¹ Se per uno strumento finanziario viene pubblicato un prospetto o un foglio informativo di base, occorre segnalarlo nella pubblicità. Va inoltre indicato agli investitori dove è ottenibile.

² La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale.

³ Altre informazioni su strumenti finanziari devono corrispondere alle indicazioni contenute nel prospetto e nel foglio informativo di base, anche se non costituiscono pubblicità.

Sezione 3: Responsabilità

Art. 69

Se in prospetti, nel foglio informativo di base o in documenti analoghi vengono date o diffuse indicazioni inesatte, fuorvianti o non conformi ai requisiti giuridici, chiunque vi abbia collaborato è responsabile per il danno cagionato nei confronti dell'acquirente di uno strumento finanziario, sempre che non dimostri di essere esente da colpa.

Capitolo 4: Offerta di prodotti strutturati e istituzione di portafogli collettivi

Art. 70 Prodotti strutturati

¹ I prodotti strutturati possono essere offerti in Svizzera o a partire dalla Svizzera a clienti privati senza contratto di gestione patrimoniale soltanto se sono emessi, garantiti o assicurati in modo equivalente da:

- a. una banca ai sensi della [...];
- b. un'assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 2004¹⁶ sulla sorveglianza degli assicuratori;
- c. una società di intermediazione mobiliare ai sensi della legge del...¹⁷ sugli istituti finanziari;

¹⁶ RS 961.01

d. un istituto estero sottostante a una vigilanza prudenziale equivalente.

² L'emissione di prodotti strutturati a clienti privati da parte di società veicolo è ammessa, sempre che:

- a. vengano offerti da
 - 1. un fornitore di servizi finanziari di cui all'articolo 4 capoverso 3 lettere a e b; oppure
 - 2. un istituto estero sottostante a una vigilanza prudenziale equivalente; e
- b. sia assicurata una garanzia conforme ai requisiti di cui al capoverso 1.

³ Il Consiglio federale disciplina i requisiti che deve soddisfare la garanzia.

Art. 71 Portafogli collettivi interni

¹ I portafogli collettivi interni di natura contrattuale per la gestione collettiva del patrimonio della clientela esistente possono essere istituiti da banche ai sensi della [...] e da società di intermediazione mobiliare ai sensi della legge del ...¹⁸ sugli istituti finanziari solamente se sono soddisfatti i seguenti presupposti:

- a. fanno partecipare la clientela al portafoglio collettivo interno esclusivamente sulla base di un contratto scritto di gestione patrimoniale;
- b. non emettono relative quote;
- c. non offrono pubblicamente la partecipazione e non la pubblicizzano.

² Per portafogli collettivi interni va redatto un foglio informativo di base in virtù delle disposizioni del capitolo 2.

³ La costituzione e la liquidazione di portafogli collettivi interni vanno comunicate alla società di audit ai sensi della legislazione sulla vigilanza.

⁴ In caso di fallimento della banca o della società di intermediazione mobiliare, i beni e i diritti che appartengono ai portafogli collettivi interni sono incorporati in favore degli investitori.

Titolo quarto: Esecuzione di pretese di diritto civile

Capitolo 1: Consegna di documenti

Art. 72 Diritti

¹ Il cliente ha in ogni momento diritto alla consegna di una copia del proprio dossier e di tutti gli altri documenti che lo riguardano, che il fornitore di servizi finanziari ha allestito nell'ambito della relazione commerciale.

² Con il consenso del cliente, il fornitore di servizi finanziari può consegnare la copia unicamente in forma elettronica.

¹⁷ RS ...

¹⁸ RS ...

Art. 73 Procedura

- ¹ Chi intende far valere un diritto, presenta per scritto una pertinente richiesta.
- ² Il fornitore di servizi finanziari fa pervenire al cliente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta una copia dei relativi documenti.
- ³ Il fornitore di servizi finanziari non ha alcun diritto a una remunerazione o al rimborso delle spese sostenute.
- ⁴ Se non ottempera alla richiesta di consegna, il cliente può adire il tribunale.
- ⁵ Un eventuale rifiuto di consegna del fornitore di servizi finanziari può essere considerato in una successiva controversia tra il cliente e il fornitore di servizi finanziari dal tribunale competente nella decisione circa le spese processuali e l'assunzione di tali spese da parte del Fondo per le spese processuali di cui al capitolo 4. In particolare, al cliente che soccombe possono essere assegnate le spese ripetibili.

Art. 74 Onere della prova riguardo all'osservanza degli obblighi di informazione e di delucidazione del fornitore di servizi finanziari

- ¹ Al fornitore di servizi finanziari incombe l'onere della prova riguardo al fatto di avere osservato i propri obblighi legali di informazione e di delucidazione.
- ² Se il fornitore di servizi finanziari non ha osservato i propri obblighi legali di informazione e di delucidazione, si presume che il cliente non abbia effettuato l'operazione in questione.

Capitolo 2: Organi di mediazione**Sezione 1: Composizione delle controversie****Art. 75** Principi

Le controversie su pretese dei clienti nei confronti di un fornitore di servizi finanziari vanno, per quanto possibile, risolte nell'ambito di una procedura di composizione delle controversie da un organo di mediazione.

Art. 76 Principi della procedura

- ¹ La procedura innanzi all'organo di mediazione deve essere non burocratica, equa, rapida ed economica o gratuita per il cliente.
- ² Ad eccezione delle proposte dell'organo di mediazione per la composizione delle controversie, la procedura è confidenziale. Le dichiarazioni delle parti non possono essere utilizzate in un'altra procedura.
- ³ Le parti non hanno alcun diritto di consultazione della corrispondenza tra l'organo di mediazione e l'altra parte.
- ⁴ Una domanda di composizione delle controversie è ammessa in ogni momento se:

- a. è stata presentata secondo le direttive stabilite nel regolamento di procedura dell'organo di mediazione o con il modulo messo a disposizione dall'organo di mediazione;
- b. il cliente ha dapprima informato il fornitore di servizi finanziari sulla propria posizione e ha cercato di accordarsi con lui;
- c. non è palesemente abusiva o è già stata svolta una procedura di composizione delle controversie per una causa riguardante lo stesso oggetto; e
- d. né un'autorità di conciliazione né un tribunale né un tribunale arbitrale decidono in merito alla controversia.

⁵ Su scelta del cliente, la procedura si svolge in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese. Sono fatti salvi accordi derogatori, sempre che rientrino nell'ambito del regolamento di procedura dell'organo di mediazione.

⁶ L'organo di mediazione adotta le misure necessarie per comporre le controversie.

⁷ Se non si giunge a un accordo, l'organo di mediazione comunica sulla base delle informazioni di cui dispone una propria stima effettiva e giuridica della controversia e formula una proposta di conciliazione adeguata.

Art. 77 Rapporto con la procedura di conciliazione e con altre procedure

¹ La presentazione di una domanda di composizione delle controversie presso un organo di mediazione non esclude né impedisce la possibilità di adire un tribunale civile.

² Dopo l'esecuzione di una procedura innanzi a un organo di mediazione, la parte attrice può unilateralmente rinunciare all'esecuzione della procedura di conciliazione in virtù del Codice di procedura civile¹⁹.

³ L'organo di mediazione pone termine alla procedura appena un'autorità di conciliazione, un tribunale o un tribunale arbitrale si occupa della controversia.

Sezione 2: Obblighi del fornitore di servizi finanziari

Art. 78 Obbligo di affiliazione

Al più tardi con l'inizio della loro attività i fornitori di servizi finanziari devono affiliarsi a un organo di mediazione.

Art. 79 Obbligo di partecipazione

¹ I fornitori di servizi finanziari che sono interessati da una domanda di conciliazione presso un organo di mediazione devono partecipare alla procedura.

² Devono ottemperare entro i termini stabiliti a citazioni, inviti a esprimere un parere e richieste di informazione dell'organo di mediazione.

¹⁹ RS 272

Art. 80 Obbligo di informazione

¹ I fornitori di servizi finanziari informano i propri clienti prima di iniziare una relazione commerciale, prima che venga concluso per la prima volta il contratto e, su loro richiesta, in ogni momento sulla possibilità di una procedura di composizione delle controversie da parte di un organo di mediazione.

² L'informazione avviene in forma appropriata e comprende nome e indirizzo dell'organo di mediazione al quale il fornitore di servizi finanziari si è affiliato.

Art. 81 Partecipazione finanziaria

I fornitori di servizi finanziari forniscono contributi finanziari all'organo di mediazione al quale si sono affiliati. I contributi sono calcolati in base al regolamento sui contributi e sulle spese dell'organo di mediazione.

Sezione 3: Riconoscimento e scambio di informazioni**Art. 82** Riconoscimento e vigilanza

¹ Per il riconoscimento e la vigilanza sugli organi di mediazione è competente il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

² Vengono riconosciute quali organi di mediazione le organizzazioni che

- a. si impegnano, così come le persone incaricate della composizione delle controversie, a esercitare il proprio compito in modo indipendente sotto il profilo organizzativo e finanziario, imparziale, trasparente ed efficace e a non ricevere istruzioni;
- b. assicurano che le persone da esse incaricate della composizione delle controversie dispongano delle necessarie conoscenze specialistiche;
- c. dispongono di un regolamento d'organizzazione;
- d. dispongono di un regolamento di procedura con cui vengono concretizzati i principi di procedura di cui all'articolo 76;
- e. dispongono di un regolamento sui contributi e sulle spese di cui all'articolo 81;
- f. pubblicano annualmente un rapporto d'attività; e
- g. presentano periodicamente all'autorità di riconoscimento e di vigilanza un rapporto sulla propria attività.

³ L'autorità di riconoscimento e di vigilanza pubblica un elenco degli organi di mediazione.

⁴ Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni di esecuzione.

Art. 83 Scambio di informazioni

¹ Gli organi di mediazione tengono elenchi sui fornitori di servizi finanziari e sui consulenti alla clientela affiliati agli organi stessi e su quelli ai quali essi negano l'affiliazione.

² Comunicano all'autorità di riconoscimento e di vigilanza e al servizio di registrazione questi elenchi e ogni modifica agli stessi.

Art. 84 Revoca del riconoscimento

¹ Se un organo di mediazione non soddisfa più i presupposti di cui all'articolo 82, l'autorità di riconoscimento e di vigilanza gli fissa un termine appropriato per rimediare.

² Se non si procede a tali rimedi entro quel termine, essa gli revoca il riconoscimento.

Variante A**Capitolo 3: Tribunale arbitrale****Art. 85** Principi

¹ I fornitori di servizi finanziari si assicurano che i clienti privati possano far valere davanti a un tribunale arbitrale permanente le proprie pretese nei confronti di un fornitore di servizi finanziari.

² Informano i propri clienti prima di iniziare una relazione commerciale, prima che venga concluso per la prima volta un contratto e, su richiesta, in ogni momento sulla possibilità di adire, a scelta, in caso di controversia, un tribunale arbitrale di cui al capoverso 1 o un tribunale civile.

Art. 86 Composizione e procedura

¹ Il tribunale arbitrale è presieduto da una persona indipendente e si compone di una rappresentanza paritetica di fornitori di servizi finanziari e clienti privati.

² La procedura deve essere disciplinata in un regolamento di arbitrato. Quest'ultimo garantisce una procedura equa, semplice e rapida nonché il diritto delle parti di essere sentite.

³ La procedura deve essere economica o gratuita per il cliente privato. Fanno eccezione le procedure palesemente abusive o aperte su un oggetto già trattato.

⁴ Il DFGP approva la composizione dei tribunali arbitrali e il regolamento di arbitrato.

⁵ In assenza di un tribunale arbitrale o se il tribunale arbitrale non soddisfa i requisiti del presente capitolo, il Consiglio federale definisce il tribunale arbitrale e disciplina la procedura e l'organizzazione in un'ordinanza. Esso designa i fornitori di servizi finanziari affiliati e stabilisce i loro contributi.

Art. 87 Rapporto con altre procedure

I clienti privati possono adire un tribunale arbitrale solo se hanno presentato una domanda di composizione delle controversie per una causa riguardante lo stesso oggetto presso un organo di mediazione riconosciuto e hanno partecipato alla procedura.

Art. 88 Pendenza

¹ Il procedimento arbitrale è pendente appena un cliente privato adisce il tribunale arbitrale.

² Se davanti a un tribunale statale e a un tribunale arbitrale sono pendenti, tra le medesime parti, cause concernenti il medesimo oggetto litigioso, il tribunale successivamente adito sospende la procedura finché il tribunale preventivamente adito abbia deciso sulla sua competenza.

Art. 89 Intesa tra le parti

Se durante il procedimento arbitrale le parti pongono fine alla controversia, il tribunale arbitrale, su richiesta, lo constata sotto forma di lodo.

Art. 90 Effetti del lodo

Una volta comunicato alle parti, il lodo ha gli stessi effetti di una decisione giudiziaria esecutiva e passata in giudicato.

Art. 91 Reclamo e revisione

Una volta comunicate, le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive. Sono fatti salvi il reclamo e la revisione ai sensi del titolo settimo della parte terza del Codice di procedura civile²⁰.

Variante B**Capitolo 3: Spese processuali****Sezione 1: Fondo per le spese processuali****Art. 85** Costituzione

Con il nome «Fondo per le spese processuali per le controversie in materia di servizi finanziari» viene costituito un fondo speciale della Confederazione ai sensi dell'articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 2005²¹ sulle finanze della Confederazione (Fondo per le spese processuali, FSP).

²⁰ RS 272

²¹ RS 611.0

Art. 86 Scopo

Dal Fondo per le spese processuali vengono versate le prestazioni, con autorizzazione passata in giudicato in virtù della sezione 3 del presente capitolo, nei confronti delle persone autorizzate.

Art. 87 Finanziamento

Il Fondo per le spese processuali viene finanziato mediante:

- a. i contributi dei fornitori di servizi finanziari (art. 90 e 91);
- b. le spese ripetibili versate eventualmente in procedure dai fornitori di servizi finanziari, sempre che esse spettino al Fondo (art. 100 cpv. 4);
- c. le liberalità di terzi;
- d. i proventi degli interessi e altri proventi realizzati con l'amministrazione degli attivi.

Art. 88 Gestione del patrimonio e spese amministrative

¹ Il Fondo per le spese processuali è gestito dal Dipartimento federale delle finanze.

² Tutte le spese di amministrazione del patrimonio e di organizzazione del Fondo per le spese processuali sono coperte con i mezzi del Fondo.

Sezione 2: Contributi dei fornitori di servizi finanziari**Art. 89** Obbligo

I fornitori di servizi finanziari sono tenuti al versamento di contributi annui per alimentare il Fondo per le spese processuali, a meno che esso disponga di attivi con cui possono essere finanziate per almeno due esercizi consecutivi le prestazioni che ci si può attendere di cui all'articolo 93.

Art. 90 Calcolo dei contributi

¹ Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza le tariffe per i contributi che devono essere versati dai fornitori di servizi finanziari. A tal fine tiene conto in particolare:

- a. del valore dei servizi finanziari forniti dal fornitore di servizi finanziari ai clienti privati;
- b. del numero dei clienti privati del fornitore di servizi finanziari;
- c. del numero dei consulenti alla clientela operanti per il fornitore di servizi finanziari;
- d. del numero di azioni e procedure di composizione delle controversie avviate innanzi a un organo di mediazione specializzato e riguardanti i singoli fornitori di servizi finanziari.

² Basandosi sull'ordinanza del Consiglio federale, il Dipartimento federale delle finanze determina annualmente i contributi dei fornitori di servizi finanziari e li reclama in due rate semestrali.

Art. 91 Obbligo di effettuare versamenti suppletivi

¹ Se i contributi di cui all'articolo 90 non sono sufficienti a coprire i costi del Fondo per le spese processuali, i fornitori di servizi finanziari sono tenuti a versare contributi straordinari supplementari a copertura dei costi.

¹ Per il calcolo dei versamenti suppletivi si applica, per analogia, l'articolo 90.

Sezione 3: Assunzione delle spese processuali

Art. 92 Diritto

¹ I clienti privati hanno diritto all'assunzione da parte del Fondo per le spese processuali di una parte adeguata delle loro spese processuali per azioni contro fornitori di servizi finanziari se:

- a. per una causa riguardante lo stesso oggetto hanno presentato una domanda di composizione delle controversie presso l'organo di mediazione competente e hanno partecipato alla procedura;
- b. la loro domanda non sembra priva di probabilità di successo;
- c. il valore litigioso della causa non supera l'importo di 1 milione di franchi; e
- d. non dispongono di condizioni finanziarie straordinariamente buone.

² Non sussiste alcun diritto all'assunzione delle spese processuali se per la controversia in questione c'è una transazione di gruppo approvata e la parte ha fatto uso del proprio diritto di recesso (art. 111).

³ Hanno diritto all'assunzione delle spese processuali da parte del Fondo per le spese processuali anche le associazioni e le organizzazioni autorizzate all'azione collettiva secondo quanto previsto al capitolo 4 del presente titolo se soddisfano i presupposti di cui al capoverso 1 lettere b e d.

Art. 93 Entità delle prestazioni

¹ Le prestazioni seguenti possono essere assunte e compensate da parte del Fondo per le spese processuali:

- a. le spese giudiziarie;
- b. eventuali spese ripetibili alla controparte;
- c. le spese di un'adeguata rappresentanza legale da parte di un rappresentante legale che è autorizzato a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio nonché di eventuali esperti per un importo equivalente a quello con autorizzazione passata in giudicato.

² Sempre che le spese processuali vengano assunte dal Fondo per le spese processuali, decade l'obbligo di prestare anticipi e cauzioni.

Art. 94 Domanda e procedura

¹ La domanda di assunzione delle spese processuali da parte del Fondo per le spese processuali può essere presentata prima o dopo il momento dell'insorgere della pendenza della causa presso il tribunale competente.

² La domanda contiene:

- a. la designazione delle parti e dei loro eventuali rappresentanti;
- b. l'indicazione delle pretese addotte oppure delle eventuali domande pendenti, nonché delle pertinenti allegazioni di fatti e dei mezzi di prova;
- c. l'indicazione del valore litigioso;
- d. l'indicazione della situazione reddituale e patrimoniale del richiedente;
- e. eventualmente la richiesta, in cifre, di assunzione e compensazione delle presunte spese per un'adeguata rappresentanza legale.

² Prima della sua decisione, il tribunale può sentire la controparte.

Art. 95 Decisione

¹ Se la domanda è accolta del tutto o in parte, la decisione contiene in particolare:

- a. la determinazione delle prestazioni che il Fondo per le spese processuali deve assumere e compensare;
- b. l'importo delle spese autorizzate per la rappresentanza legale ed eventuali esperti.

² In casi eccezionali, le prestazioni possono essere autorizzate con effetto retroattivo.

Art. 96 Spese

¹ Se la domanda viene accolta, il Fondo per le spese processuali assume anche le spese della procedura.

² Se la domanda viene respinta, non vengono rimosse spese, tranne che in caso di malafede o temerarietà.

³ Nel caso di causa pendente la decisione circa le spese può essere rinviata al giudizio sul merito.

⁴ La controparte non ha alcun diritto all'assegnazione delle spese ripetibili.

Art. 97 Mezzi d'impugnazione

Se la domanda viene respinta totalmente o parzialmente o l'approvazione viene revocata, la decisione può essere impugnata dal richiedente mediante reclamo.

Art. 98 Comunicazione della decisione

Il tribunale comunica la propria decisione al Fondo per le spese processuali.

Art. 99 Integrazione e revoca dell'assunzione delle spese processuali

¹ Su domanda, il tribunale può integrare l'importo accolto e autorizzare l'assunzione di ulteriori spese per la rappresentanza legale o eventuali esperti.

² Il tribunale, d'ufficio o su richiesta del Fondo per le spese processuali o della controparte, può revocare l'approvazione se le condizioni per la sua concessione non sono più o non sono mai state adempiute.

Art. 100 Liquidazione delle spese processuali da parte del Fondo per le spese processuali

¹ Il Fondo per le spese processuali assume le spese processuali di clienti privati per l'ammontare approvato.

² Per tale ammontare il Fondo per le spese processuali salda le spese processuali, le spese della rappresentanza legale ed eventuali spese ripetibili. Tali spese possono essere addossate nelle procedure direttamente al Fondo per le spese processuali.

³ Il Fondo per le spese processuali risponde nei confronti dei creditori unicamente per le prestazioni. Essi hanno un diritto di credito diretto nei confronti del Fondo per le spese processuali. Non hanno alcun diritto all'anticipazione, alla cauzione o alla garanzia dei propri crediti.

⁴ Il Fondo per le spese processuali subentra per l'entità delle sue prestazioni nei diritti del cliente privato nei confronti del fornitore di servizi finanziari, in particolare nel diritto al pagamento di spese ripetibili. Eventuali ripetibili possono essere assegnate direttamente al Fondo per le spese processuali.

⁵ Per il resto, la liquidazione delle spese è disciplinata dal regolamento del Fondo per le spese processuali.

Capitolo 4: Azione collettiva e procedura di transazione di gruppo**Sezione 1: Azione collettiva****Art. 101** Associazioni e organizzazioni aventi diritto di proporre azione

Alle seguenti condizioni, associazioni, società e altre organizzazioni hanno diritto di proporre azione in proprio nome contro fornitori di servizi finanziari per violazione di obblighi di diritto civile nella fornitura di servizi finanziari nei confronti di clienti:

- a. esse non perseguono uno scopo di lucro;
- b. in virtù dei loro statuti o del loro ordinamento, esse sono autorizzate a tutelare gli interessi di determinati gruppi di persone, soprattutto di clienti privati o consumatori.

Art. 102 Azioni ammissibili

Con l'azione collettiva si può chiedere di:

- a. proibire un'imminente violazione degli obblighi;
- b. far cessare una violazione degli obblighi attuale;
- c. accertare una violazione degli obblighi se c'è un interesse degno di protezione all'accertamento.

Art. 103 Sollecitazione del Fondo per le spese processuali

Le associazioni, società e organizzazioni che hanno diritto di proporre azione possono, a norma del capitolo 3 del presente titolo, chiedere l'assunzione delle spese processuali della loro azione collettiva da parte del Fondo per le spese processuali.

Art. 104 Interruzione della prescrizione

Un'azione collettiva per accertare una violazione degli obblighi di cui all'articolo 102 lettera c interrompe la prescrizione di cui all'articolo 135 del Codice delle obbligazioni²² per i crediti di persone che sono contemplati dall'azione collettiva.

Sezione 2: Procedura di transazione di gruppo**Art. 105** Principio

¹ Le associazioni, società e organizzazioni possono disciplinare con uno o più fornitori di servizi finanziari in una transazione di gruppo le conseguenze finanziarie di una violazione degli obblighi di diritto civile da parte del fornitore di servizi finanziari nella fornitura di servizi finanziari nei confronti di clienti, sempre che secondo l'articolo 101 siano legittimate all'azione collettiva (associazioni, società e organizzazioni legittimate).

² Questa transazione di gruppo può essere dichiarata vincolante dal tribunale superiore cantonale su richiesta congiunta delle parti per tutti i clienti interessati dalla violazione e i loro aventi causa. È fatto salvo il recesso secondo l'articolo 111.

Art. 106 Convenzione di transazione di gruppo

¹ La transazione di gruppo deve essere fissata per scritto in una convenzione e firmata sia dalle parti, sia dai loro rappresentanti legali.

² La convenzione di transazione di gruppo contiene per lo meno:

- a. una descrizione il più possibile precisa della violazione degli obblighi di diritto civile da parte del fornitore di servizi finanziari nella fornitura di servizi finanziari e del danno così procurato;

- b. una descrizione il più possibile precisa del gruppo dei clienti interessati e il loro numero, eventualmente distinti a seconda della natura e della gravità della violazione degli obblighi o del danno subito;
- c. l'indennità che il fornitore di servizi finanziari deve versare ai clienti interessati, complessivamente e suddiviso per detti clienti;
- d. i presupposti, in virtù dei quali vengono indennizzati i clienti interessati;
- e. le disposizioni riguardanti l'ulteriore procedura per fare valere, stabilire e versare le indennità ai clienti interessati;
- f. il nome e l'indirizzo dell'associazione, della società o dell'organizzazione legittimata, alla quale va consegnata la notifica di recesso di cui all'articolo 111; e
- g. disciplinamenti sull'assunzione dei costi, in particolare di quelli della procedura di approvazione.

Art. 107 Richiesta di approvazione

¹ La richiesta congiunta delle parti di approvazione della transazione di gruppo deve essere trasmessa al competente tribunale superiore cantonale assieme con un originale della convenzione di transazione di gruppo.

² La richiesta contiene per lo meno:

- a. i nomi e gli indirizzi delle parti;
- b. precise indicazioni sul contenuto e sull'origine della transazione di gruppo, nonché sulle condizioni e sugli elementi più importanti di quest'ultima, in particolare riguardo alla violazione degli obblighi da parte del fornitore di servizi finanziari e ai clienti interessati;
- c. i nomi e gli indirizzi di tutti i clienti interessati che sono noti alle parti e per i quali la transazione di gruppo deve essere dichiarata vincolante; e
- d. indicazioni in merito alle notificazioni pubbliche, alle informazioni sul contenuto e agli effetti della transazione di gruppo ai clienti interessati e in particolare al diritto di dichiarare il recesso.

³ L'inoltro della richiesta interrompe la prescrizione di cui all'articolo 135 del Codice delle obbligazioni²³ per crediti contemplati dalla transazione di gruppo.

Art. 108 Procedura di approvazione

¹ Il tribunale superiore cantonale cita le parti a un'udienza. Essa è pubblica.

² Assieme alla citazione, il tribunale superiore cantonale incarica le parti di informare adeguatamente a proprie spese tutti i clienti interessati noti di cui all'articolo 107 capoverso 2 lettera c nonché il pubblico:

- a. sul luogo e sulla data dell'udienza pubblica;

- b. sulla possibilità di parteciparvi; e
- c. sul contenuto e sull'origine della transazione di gruppo.

³ Può disporre che tutti i partecipanti debbano trasmettere i loro atti per scritto prima dell'udienza.

⁴ Può, d'ufficio, assumere prove, in particolare avvalersi di periti o raccogliere informazioni scritte.

⁵ Prima della sua decisione, dà alle parti l'opportunità di adeguare o integrare la convenzione di transazione di gruppo.

⁶ Per il resto si applicano, per analogia, le disposizioni del Codice di procedura civile²⁴.

Art. 109 Relazioni con altre procedure

Per la durata della procedura di approvazione della convenzione di transazione di gruppo, su richiesta del fornitore di servizi finanziari sono sospese altre procedure nelle quali questi è stato accusato per la stessa violazione dei suoi obblighi di diritto civile nella fornitura di servizi finanziari e per la quale, dopo la transazione, versa un'indennità ai clienti interessati.

Art. 110 Approvazione

¹ Il tribunale superiore cantonale approva una convenzione di transazione di gruppo che soddisfa i presupposti di cui all'articolo 106.

² La dichiara vincolante per tutti i clienti interessati dalla violazione e i loro aventi causa se:

- a. l'indennità è adeguata rispetto alla violazione degli obblighi, nonché alla natura e alla gravità del danno subito e alla procedura per fare valere, stabilire e versare le indennità ai clienti interessati;
- b. le cauzioni previste per il pagamento dell'indennità convenuta bastano;
- c. è designata un'istanza indipendente che calcola le indennità per i clienti interessati, in quanto l'ammontare e la natura dell'indennità non siano stabiliti direttamente nella convenzione di transazione di gruppo;
- d. il gruppo dei clienti interessati dalla transazione è abbastanza grande, così che il conferimento del carattere obbligatorio appare giustificato per tutti i clienti interessati;
- e. l'associazione, la società o l'organizzazione legittimata è in grado di rappresentare a sufficienza il gruppo dei clienti interessati e non sembra essere più adatta a rappresentarlo un'altra associazione, società od organizzazione autorizzata all'azione collettiva; e
- f. gli interessi dei clienti interessati dalla transazione appaiono adeguatamente tutelati e garantiti.

²⁴ RS 272

³ Con l'approvazione definitiva, la transazione di gruppo consegue per tutti i clienti che ne sono interessati gli effetti di una transazione di cui all'articolo 241 del Codice di procedura civile²⁵, a meno che un cliente interessato dichiari valido il proprio recesso.

⁴ Sono escluse l'impugnazione della transazione di gruppo approvata in via definitiva e una revisione contro la decisione di approvazione.

⁵ Assieme all'approvazione, il tribunale superiore cantonale incarica le parti della transazione di gruppo di informare adeguatamente a proprie spese i clienti interessati e il pubblico in merito alla decisione di approvazione, alla possibilità del recesso e alla procedura di cui all'articolo 111.

⁶ Se la transazione di gruppo non viene approvata, le parti devono immediatamente avvisare in maniera adeguata tutti i clienti interessati noti di cui al capoverso 2 lettera d.

Art. 111 Recesso

¹ Ogni cliente interessato dalla transazione di gruppo ha il diritto, entro il termine fissato, di dichiarare nei confronti della rappresentanza, designata nella transazione di gruppo, dell'associazione, della società o dell'organizzazione legittimata che

- a. recede dal gruppo dei clienti interessati; e
- b. la transazione di gruppo non sia considerata vincolante.

² Per scritto o utilizzando il modulo pubblicato congiuntamente dalle parti della convenzione di transazione di gruppo, il cliente interessato deve dichiarare il proprio recesso entro il termine, fissato dal tribunale superiore cantonale, di almeno tre mesi dal momento della decisione di quest'ultimo in merito all'approvazione della transazione di gruppo.

³ Se un cliente viene a conoscenza di essere interessato dalla transazione di gruppo soltanto dopo che è scaduto il termine per il recesso, può dichiarare valido il proprio recesso anche dopo la scadenza di tale termine se immediatamente dopo la scoperta dimostra nei confronti della rappresentanza dell'associazione, della società o dell'organizzazione legittimata che finora non poteva essere a conoscenza del coinvolgimento.

Art. 112 Revoca

¹ Sia l'associazione, la società o l'organizzazione legittimata, sia il fornitore di servizi finanziari hanno il diritto, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di recesso, di revocare nei confronti del tribunale superiore cantonale la transazione di gruppo approvata dal tribunale se oltre un terzo dei clienti interessati ha dichiarato valido il proprio recesso.

² Oltre al tribunale, la parte revocante deve informare immediatamente in maniera adeguata circa la revoca anche tutti i clienti interessati.

Art. 113 Mezzi d'impugnazione

¹ La decisione del tribunale superiore cantonale in merito all'approvazione di una transazione di gruppo può essere impugnata soltanto da associazioni, società e organizzazioni che sono autorizzate a promuovere l'azione collettiva di cui all'articolo 101.

² Se una transazione di gruppo non viene approvata, ciascuna delle parti della transazione di gruppo può impugnare questa decisione.

Art. 114 Spese

Nel decidere circa le spese processuali, il tribunale superiore cantonale non è vincolato agli accordi delle parti e può addossarle integralmente o parzialmente a determinate parti.

Art. 115 Adempimento

¹ Con l'approvazione del tribunale passata in giudicato le parti e tutti i clienti interessati possono chiedere l'adempimento.

² Se un cliente interessato chiede l'adempimento, è escluso un recesso di cui all'articolo 111.

³ Oltre al cliente interessato, anche l'associazione, la società o l'organizzazione legittimata può chiedere l'adempimento e l'indennità, a meno che il cliente interessato sia contrario o dichiarare il recesso.

Art. 116 Indennità

¹ Una decisione presa a norma della transazione di gruppo dal servizio competente riguardo a un'indennità a un cliente interessato è vincolante, a meno che l'indennità sia palesemente sproporzionata o iniqua.

² Sempre che ciò sia stato così convenuto, il diritto all'indennità di un cliente interessato si estingue dopo la scadenza di un periodo di tre anni dal momento in cui questi è venuto a conoscenza della possibilità di fare valere il proprio diritto all'indennità.

³ Se nell'adempimento della transazione di gruppo risulta che l'indennità complessiva prevista in essa non basta a soddisfare tutte le pretese di indennità, le singole indennità vengono ridotte proporzionalmente. Sono fatti salvi accordi derogatori e versamenti già eseguiti.

⁴ Se vi sono indizi che non tutte le pretese di indennità possono essere integralmente soddisfatte, il versamento può essere momentaneamente rifiutato.

Titolo quinto: Vigilanza e scambio di informazioni

Art. 117 Vigilanza

¹ L'autorità di vigilanza sorveglia il rispetto dei requisiti posti alla fornitura di servizi finanziari e l'offerta di strumenti finanziari presso i fornitori di servizi finanziari da essa sorvegliati. Può prendere disposizioni per far cessare o impedire violazioni.

² In merito alle controversie di diritto privato tra fornitori di servizi finanziari o tra fornitori di servizi finanziari e clienti decide il tribunale civile competente.

Art. 118 Scambio di informazioni

La FINMA, l'organismo di vigilanza, il servizio di registrazione per consulenti alla clientela, gli organi di verifica per prospetti, gli organi di mediazione e l'autorità di riconoscimento e di vigilanza sugli organi di mediazione possono trasmettersi reciprocamente informazioni non accessibili pubblicamente di cui necessitano per l'adempimento dei propri compiti.

Titolo sesto: Disposizioni penali

Art. 119 Violazione delle prescrizioni per prospetti e fogli informativi di base

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- a. nel prospetto o nel foglio informativo di base di cui al titolo terzo o in altre informazioni:
 1. fornisce indicazioni false o tace fatti importanti,
 2. non fornisce tutte le indicazioni prescritte;
- b. quanto al prospetto o al foglio informativo di base di cui al titolo terzo:
 1. non li allestisce o non li allestisce in modo regolare,
 2. non li pubblica o non li pubblica entro i termini prescritti.

² È punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere chi ha agito per negligenza.

Art. 120 Offerta illecita di strumenti finanziari

¹ È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- a. offre pubblicamente o pubblicizza un portafoglio collettivo interno;
- b. in assenza di un contratto di gestione patrimoniale, offre un prodotto strutturato a clienti privati senza rispettare le condizioni dell'articolo 58 capoverso 1.

² È punito con la multa sino a 150 000 franchi chi agisce per negligenza.

Art. 121 Violazione delle norme di comportamento

¹ È punito con la multa sino a 50 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- a. viola gli obblighi di informazione di cui agli articoli 7–9;
- b. viola gli obblighi inerenti alla verifica dell'idoneità e alla verifica dell'adeguatezza di cui agli articoli 10–13 e all'articolo 14 capoverso 2;
- c. gli obblighi di cui all'articolo 26.

² È punito con la multa sino a 15 000 franchi chi agisce per negligenza.

Titolo settimo: Disposizioni finali**Art. 122** Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 123 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 124 Disposizione transitoria

Per gli strumenti finanziari offerti a clienti privati prima dell'entrata in vigore della presente legge, occorre redigere entro due anni dall'entrata in vigore un foglio informativo di base.

Art. 125 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale:

Il presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione,

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice delle obbligazioni²⁶

Art. 652a

Abrogato

Art. 752

Abrogato

Art. 1156

Abrogato

2. Codice di procedura civile²⁷

Art. 5 cpv. 1 lett. i

¹ Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti:

- i. la procedura per l'approvazione e il conferimento del carattere obbligatorio di una transazione di gruppo di cui all'articolo 105 segg. della legge del...²⁸ sui servizi finanziari;

Art. 47 cpv. 2 lett. a

² Non è in sé motivo di rikusazione segnatamente la partecipazione:

- a. alla decisione circa il gratuito patrocinio o l'assunzione delle spese processuali da parte del Fondo per le spese processuali per le controversie in materia di servizi finanziari;

Art. 109 cpv. 3

³ Sono fatte salve particolari disposizioni di legge inerenti alla ripartizione delle spese processuali nel caso di transazioni di gruppo.

²⁶ RS 220

²⁷ RS 272

²⁸ RS ...

Art. 116a Assunzione delle spese processuali da parte del Fondo per le spese processuali

¹ Il tribunale competente per il trattamento di un'istanza di gratuito patrocinio decide in procedura sommaria in merito alla domanda di assunzione delle spese processuali da parte del Fondo per le spese processuali per controversie in materia di servizi finanziari secondo la legge del ...²⁹ sui servizi finanziari.

² Sempre che le spese processuali vengano assunte dal Fondo per le spese processuali, non può essere richiesta la prestazione di anticipi e cauzioni.

³ Le spese processuali possono essere addossate direttamente al Fondo per le spese processuali e le spese ripetibili possono essergli addossate o assegnate.

Art. 199 cpv. 2 lett. d

² L'attore può inoltre rinunciare unilateralmente alla procedura di conciliazione:

- d. se in controversie tra un cliente e un fornitore di servizi finanziari viene eseguita una procedura innanzi a un organo di mediazione.

Art. 251a Legge del... sui servizi finanziari

La procedura sommaria si applica in particolare per le seguenti questioni:

- a. diritto alla consegna di una copia del dossier di cliente e di altri documenti (art. 72 LSF³⁰);
- b. procedura di assunzione delle spese processuali da parte del Fondo per le spese processuali (art. 92 segg. LSF).

3. Legge del 23 giugno 2006³¹ sugli investimenti collettivi

Art. 2 cpv. 3

³ Alla presente legge non sono sottoposte le società d'investimento svizzere nella forma di società anonima se sono quotate in una borsa svizzera o se:

- a. possono parteciparvi esclusivamente azionisti ai sensi dell'articolo 10 capoversi 3 e 3^{ter}; e

Art. 3 cpv.1

³ È considerata distribuzione di investimenti collettivi di capitale ai sensi della presente legge ogni offerta e pubblicità di investimenti collettivi di capitale che non si rivolga esclusivamente a investitori ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 in com-

²⁹ RS ...

³⁰ RS ...

³¹ RS 951.31

binato disposto con l'articolo 4 capoverso 3 lettere a–d della legge del...³² sui servizi finanziari.

Art. 4 e 5

Abrogati

Art. 7 cpv. 3

³ Il Consiglio federale può stabilire il numero minimo di investitori a seconda della forma giuridica e della cerchia dei destinatari. Può ammettere investimenti collettivi di capitale di un unico investitore qualificato (fondi a investitore unico) secondo l'articolo 10 capoverso 3 in combinato disposto con l'articolo 4 capoverso 3 lettere b, e ed f della legge del...³³ sui servizi finanziari.

Art. 10 cpv. 3, 3^{bis}, 3^{ter}, 4 e 5 lett. b

³ Ai sensi della presente legge, sono considerati investitori qualificati i clienti professionali di cui all'articolo 4 capoversi 3–5 o all'articolo 5 capoverso 1 della legge del...³⁴ sui servizi finanziari.

^{3bis} *Abrogato*

^{3ter} Gli investitori che hanno concluso un contratto scritto di gestione patrimoniale in conformità con l'articolo 3 capoverso 2 lettera b sono considerati investitori qualificati, sempre che non abbiano dichiarato per scritto di non voler essere considerati tali.

⁴ *Abrogato*

⁵ La FINMA può esentare integralmente o parzialmente gli investimenti collettivi di capitale da determinate disposizioni della presente legge, sempreché essi siano accessibili esclusivamente a investitori qualificati e l'obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato, segnatamente dalle disposizioni su:

b. *Abrogato*

Art. 22, rubrica e cpv. 1

Commercio con strumenti finanziari

¹ Le controparti del *commercio con strumenti finanziari* e di altre transazioni devono essere selezionate accuratamente. Esse devono garantire il migliore adempimento possibile sotto il profilo dei costi, del tempo e della quantità.

Art. 24 cpv. 3

³² RS ...

³³ RS ...

³⁴ RS ...

*Abrogato**Art. 51 cpv. 4*

⁴ Il consiglio di amministrazione adempie gli obblighi di cui al titolo terzo della legge del...³⁵ sui servizi finanziari.

Art. 71 cpv. 3 e 4

³ I rischi particolari connessi ai fondi per investimenti alternativi devono essere indicati in relazione con la designazione, nel prospetto di cui al titolo terzo della legge del...³⁶ sui servizi finanziari e nella pubblicità.

⁴ *Abrogato**Art. 73 cpv. 2*

² La banca depositaria può trasferire la custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi e collettivi in Svizzera o all'estero, sempre che ciò sia nell'interesse di una custodia adeguata. Gli investitori vanno informati sui rischi connessi nel prospetto di cui al titolo terzo della legge del...³⁷ sui servizi finanziari.

*Rubrica prima dell'articolo 75 e articoli 75–77**Abrogati**Art. 102 cpv. 3**Abrogato**Art. 116**Abrogato**Art. 128 cpv. 1 lett. c*

¹ La società di audit verifica se i titolari dell'autorizzazione adempiono le prescrizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari ed effettua verifiche intermedie senza preavviso. Ogni anno controlla segnatamente:

- c. il prospetto e il foglio informativo di base di cui al titolo terzo della legge del...³⁸ sui servizi finanziari;

³⁵ RS ...

³⁶ RS ...

³⁷ RS ...

³⁸ RS ...

Art. 148 cpv. 1 lett. f e g

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- f. nel conto annuale, nel rapporto annuale, nel rapporto semestrale o in altre informazioni:
 - 1. fornisce indicazioni false o tace fatti importanti,
 - 2. non fornisce tutte le indicazioni prescritte;
- g. quanto al conto annuale, al rapporto annuale o al rapporto semestrale:
 - 1. non li allestisce o non li allestisce in modo regolare,
 - 2. non li pubblica o non li pubblica entro i termini prescritti,
 - 3. non li presenta o non li presenta entro i termini prescritti alla FINMA.

Art. 149 cpv. 1 lett. c ed e

Abrogate

4. Legge del 22 giugno 2007³⁹ sulla vigilanza dei mercati finanziari*Art. 1 cpv. 1 lett. i*

¹ La Confederazione istituisce un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle seguenti leggi (leggi sui mercati finanziari):

- i. legge del...⁴⁰ sui servizi finanziari.

Art. 15 cpv. 2 lett. c

² La tassa di vigilanza è calcolata in funzione dei seguenti criteri:

- c. per un'impresa di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 2004⁴¹ sulla sorveglianza degli assicuratori è determinante la sua quota di partecipazione al volume complessivo di premi incassati da tutte le imprese di assicurazione.

³⁹ RS 956.1

⁴⁰ RS ...

⁴¹ RS 961.01

5. Legge del 17 dicembre 2004⁴² sulla sorveglianza degli assicuratori

Art. 42 Obbligo di registrazione

¹ Può operare quale intermediario assicurativo solamente chi è iscritto nel Registro dei consulenti alla clientela di cui all'articolo 30 della legge del...⁴³ sui servizi finanziari (LSF).

² Le disposizioni del capitolo 3 dal titolo secondo e del capitolo 2 dal titolo quarto della LSF si applicano per analogia, sempre che gli intermediari assicurativi non vi siano già assoggettati in qualità di consulenti alla clientela.

³ Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di registrazione.

Art. 43 Obbligo di fedeltà e di diligenza

Agli intermediari assicurativi si applicano, per analogia, gli obblighi di cui agli articoli 6, 9, 21 e 22 della legge del...⁴⁴ sui servizi finanziari, sempre che non siano già assoggettati alle prescrizioni in qualità di fornitori di servizi finanziari.

Art. 44

Abrogato

Art. 45 Obbligo d'informare

¹ In occasione del primo contatto, gli intermediari assicurativi devono fornire all'assicurato almeno le seguenti informazioni:

- a. il loro nome e il loro indirizzo;
- b. il servizio offerto e l'interesse diretto dell'intermediario assicurativo;
- c. se i prodotti assicurativi da essi offerti in un determinato ramo assicurativo provengono da una sola o da più imprese di assicurazione e quali sono tali imprese;
- d. i loro legami contrattuali con le imprese di assicurazione per le quali operano e i nomi di tali imprese;
- e. se fondano il proprio consiglio su un'analisi equilibrata;
- f. la persona che può essere resa responsabile di negligenze, errori o informazioni errate in relazione alla loro attività d'intermediazione;
- g. il trattamento dei dati personali, in particolare lo scopo, l'estensione e i destinatari dei dati nonché la loro conservazione.

² La pubblicità deve essere contrassegnata come tale.

⁴² RS 961.01

⁴³ RS ...

⁴⁴ RS ...

Art. 45a Norme di comportamento

¹ Prima della conclusione del contratto d'assicurazione, gli intermediari assicurativi individuano gli obiettivi e le esigenze degli assicurati e illustrano loro i motivi per ogni consiglio fornito.

² Se gli intermediari assicurativi convengono con lo stipulante che una consulenza avvenga in base a un'analisi equilibrata, fondano il loro consiglio sull'analisi di un numero sufficiente di contratti d'assicurazione disponibili sul mercato.

³ Agli intermediari assicurativi che sono in un rapporto di fiducia con i loro clienti e che agiscono nel loro interesse si applicano, per analogia, gli obblighi di cui all'articolo 26 della LSF⁴⁵, sempre che non siano già assoggettati alla disposizione in qualità di fornitori di servizi finanziari.

Art. 46 cpv. 1 lett. f

¹ La FINMA:

- f. protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione.

Art. 51 cpv. 2 lett. g

Abrogato

Art. 86 cpv. 1 lett. e

¹ È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- e. viola uno degli obblighi di informare secondo l'articolo 45 o l'articolo 45a;

Art. 90 cpv. 4–8

Abrogati

Art. 90a Disposizione transitoria della modifica del...

Le persone che all'entrata in vigore della LSF operano quali intermediari assicurativi vengono ammessi temporaneamente nel Registro dei consulenti alla clientela se entro sei mesi dall'entrata in vigore della LSF si annunciano presso il servizio di registrazione e forniscono la prova di soddisfare, per analogia, i presupposti di cui all'articolo 30 capoversi 1 e 2 della LSF.

⁴⁵ RS ...

